



17 GIU 2015

IL MAGISTRATO

Cons. Riccardo Ventre

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l'articolo 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", di istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di seguito denominato Fondo ed, in particolare:

- il comma 1 che prevede che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 68/1999; il contributo è concesso nel rispetto delle misure percentuali massime individuate nel medesimo comma, alle lettere a) e b), misure queste attribuite sulla base della riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto; il contributo può essere concesso altresì dalle Regioni e Province autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1, per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;
- il comma 2 che prevede che possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;

VISTO


l'articolo 12 bis, comma 5, lett. b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede la possibilità di accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della medesima legge, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse, da parte del datore di lavoro committente che alla scadenza della convenzione assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato;

VISTO

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2011, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

CONSIDERATO

che l'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2011, prevede che le Regioni e le Province autonome per ciascuna richiesta di contributo, di cui agli articoli 12 bis, comma 5, lettera b) e 13, comma 1, lettere



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali

a), b) della citata legge n. 68/1999, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli, assegnano un punteggio con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e lo comunicano ogni anno al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO delle comunicazioni di ciascuna Regione relative al punteggio assegnato per ciascuna richiesta di contributo di cui agli articoli 12 bis, comma 5, lettera b) e 13, comma 1, lettere a), b) della legge n. 68/1999 relative all'anno 2014;

CONSIDERATO che la Regione autonoma della Valle d'Aosta con pec del 2 marzo 2015 ha comunicato che "anche per il 2014 non ha accolto alcuna richiesta di contributo ritenuta ammissibile concernente le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68";

CONSIDERATO che la Regione Molise con nota prot. n. 33114/15 del 24 marzo 2015 ha comunicato che "nell'anno 2014 non sono pervenute allo scrivente richieste di contributi da parte di datori di lavoro privati relativamente ad assunzioni a tempo indeterminato di disabili ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, lettera b) e dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 68/99, né relativamente agli interventi di cui alla lettera d) del citato art. 13";

CONSIDERATO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

VISTO l'articolo 1, comma 160, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) che ha previsto che la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, concernente "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017", che ha assegnato al capitolo 3892 "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" una disponibilità in termini di competenza e cassa per l'anno 2015 di € 21.910.107;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali

CONSIDERATO che l'importo finanziario spettante a ciascuna Regione è stato determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2011;

VISTO il DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 196 del 25 agosto 2014;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4897, adottato in esito all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 con il quale il Dott. Raffaele Michele Tangorra è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

DECRETA

Art. 1

1. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, a valere sull'esercizio finanziario 2015, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2014, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di € 21.910.107 (capitolo n° 3892), per i motivi di cui alle premesse, è ripartito tra le Regioni così come indicato nella allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale.

Roma, 27 MAG. 2015

Il Direttore Generale
Raffaele Michele Tangorra

D.D. n. 23 /2015 in formato

ALLEGATO
TABELLA A

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, annualità 2015 - quote da ripartire alle Regioni

	Numero assunzioni	costo salariale annuo	contribuib richiesti art 13, c. 1, lett. d)	punteggio art. 13, c. 1, lett. a); 12 bis, c. 5, lett. b) (1)	punteggio art. 13, c. 1, lett. b) (2)	punteggio art. 13, c. 1, lett. d) (3)	punteggio totale (1) + (2) + (3)	% distribuzione regionale	Quota Fondo assegnab
TOTALI NAZIONALI	1.121	22.578.521	74.680	7.736.944	2.401.985	70.000	10.208.929	100,00%	21.910.107,00
Regione									
VALLE D'AOSTA	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%	0,00
PIEMONTE	95	1.821.988,00	0,00	508.456	243.640	0	752.096	7,37%	1.614.774,89
LIGURIA	32	721.410,00	0,00	197.960	97.870	0	295.830	2,90%	635.393,10
LOMBARDIA	266	5.898.223,00	0,00	2.006.635	621.697	0	2.628.332	25,74%	5.639.661,54
VENETO	187	3.701.961,00	0,00	1.504.448	298.642	0	1.803.090	17,66%	3.869.324,90
FRIULI VENEZIA GIULIA	47	850.157,00	0,00	269.669	98.015	0	367.684	3,60%	788.763,85
EMILIA-ROMAGNA	63	1.332.019,00	0,00	394.152	168.774	0	562.926	5,51%	1.207.246,90
TOSCANA	73	1.453.197,00	74.312,00	506.454	152.277	65.000	723.731	7,09%	1.553.476,59
MARCHE	52	1.049.881,00	0,00	285.932	143.330	0	429.262	4,20%	920.224,49
UMBRIA	9	143.249,00	0,00	46.630	16.383	0	63.013	0,62%	135.842,66
LAZIO	124	2.570.996,00	0,00	1.004.695	224.128	0	1.228.823	12,04%	2.637.976,88
ABRUZZO	11	202.693,00	0,00	45.504	31.713	0	77.217	0,76%	166.516,81
MOLISE	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%	0,00
CAMPANIA	28	460.585,00	0,00	159.898	48.522	0	208.420	2,04%	446.966,18
PUGLIA	29	417.917,00	0,00	119.633	54.632	0	174.265	1,71%	374.662,83
BASILICATA	14	264.489,00	0,00	130.047	11.936	0	141.983	1,39%	304.550,49
CALABRIA	25	438.515,00	0,00	94.008	70.457	0	164.465	1,61%	352.752,72
SICILIA	35	649.072,00	368,00	243.044	61.000	5.000	309.044	3,03%	663.876,24
SARDEGNA	31	602.169,00	0,00	219.779	58.969	0	278.748	2,73%	598.145,92

Valore singolo punto: 2,146171